

OGGETTO: Divieto di consumo di bevande alcoliche all'interno dei parchi comunali attrezzati a parchi gioco per bambini e al parco "La Montagnola".

IL SINDACO

Premesso che

pervengono all'Amministrazione Comunale numerose segnalazioni e richieste di intervento per la presenza di soggetti in stato di ebbrezza e per il continuo rinvenimento di contenitori in latta e bottiglie di vetro, anche in frantumi, gettati a terra in parchi pubblici attrezzati come parchi gioco per bambini;

l'abbandono di contenitori di vetro può costituire elemento di pericolo per la sicurezza pubblica qualora vengano rotti in spazi pubblici o vengano utilizzati quali strumenti impropri per ledere o danneggiare;

detto comportamento, di per sé già, sanzionabile quale abbandono di rifiuti, desta anche allarme sociale, creando nella cittadinanza la percezione di degrado e scarsa sicurezza;

le aree attrezzate a parchi gioco risultano essere situate nei seguenti luoghi: Catro - S. Maria del Giudice; S. Maria a Colle (via di Fregionaia); Ponte a Moriano (Parco Fluviale); S. Vito (via delle Pierone); Piazzale S. Donato; S. Anna (via De Gasperi); S. Anna (via Don Minzoni); S. Lorenzo a Vaccoli (via di Vaccoli dietro alla scuola elementare); S. Marco (via Salicchi); S. Vito (scuola elementare via Giorgini); S. Maria del Giudice (via Vecchia per Pisa); Parco Valgimigli; via Bacchettoni (dietro isola ecologica); Giardino degli Osservanti (via Bacchettoni); S. Filippo (via di S. Filippo); Percorso Vita a Mutigliano; S. Anna (via Togliatti); S. Concordia (via Nottolini Orti); S. Concordio- (via della Formica), a queste aree si aggiunge il parco pubblico denominato "La Montagnola" sito in loc. S. Concordio.

l'art. 54 c.4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico degli Enti Locali", a norma del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato, provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, che definisce il concetto di sicurezza urbana come "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

che il Comune di Lucca ha emanato con Delibera del Consiglio Comunale n. 114 del 09.10.2008, il Regolamento d'uso dei parchi gioco, il quale all'art. 5, comma 1, lettera j), elenca tra le attività interdette "*il bivacco, l'abuso di bevande alcoliche e la sistemazione di giacigli*", ma non vieta il mero consumo di bevande alcoliche;

che è in atto una rivisitazione del Regolamento sull'Igiene e il Decoro, all'interno del quale si prevede di inserire il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno dei parchi gioco e delle aree adibite a verde pubblico, abrogando contestualmente il citato Regolamento d'uso dei parchi gioco;

si ritiene necessario emettere un provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 che, nelle more della modifica del Regolamento di Igiene e Decoro, vieti il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione, nelle aree elencate in premessa, per evitare che si crei un clima di insicurezza tale da limitare la fruizione di aree gioco e parchi pubblici da parte della cittadinanza ed in particolare dell'utenza debole, bambini ed anziani, e al fine di garantire la convivenza civile salvaguardando i diritti alla salute e al riposo;

ai sensi dell'art. 54 c. 4, il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Lucca;

quanto sopra premesso

visti la L. 7 agosto 1990 n. 241 e il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Che nelle aree attrezzate a verde pubblico e/o attrezzate a parco giochi del territorio comunale, elencate in premessa, con esclusione del complesso delle Mura Urbane il cui utilizzo è disciplinato con apposito Regolamento, siano vietati fino al 31 dicembre 2016, dalle ore 00,00 alle ore 24,00:

- 1. il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione.**

AVVERTE

la violazione delle prescrizioni della presente ordinanza è soggetta, alla sanzione di cui all'articolo 650 c.p.;

DISPONE

- di avviare le azioni finalizzate alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento tramite tutti gli organi di informazione;
- ai servizi competenti è demandata l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti in relazione alla presente ordinanza.

DÀ ATTO

Contro il presente provvedimento è ammesso Ricorso Gerarchico al Prefetto per vizi di legittimità e di merito entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'art. 3, comma 4 L. 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Lucca e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Lucca.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.